



Comune di Villongo

Provincia di Bergamo

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 22/05/2023

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO E NUMERO DI RATE PER L'ANNO 2023

L'anno **2023**, addì **ventidue** del mese di **Maggio** si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Micheli Francesco** il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze presso questa sede municipale.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MICHELÌ FRANCESCO	si	
2	POLINI GIUSEPPE	si	
3	CADEI MICHELA LETIZIA	si	
4	CARRARA GABRIELLA	si	
5	ALBERTI LUIGI	si	
6	QUARESMINI CRISTINA	si	
7	COMETTI CESARE	si	
8	BRIGNOLI MARCELLA	si	
9	CATTANEO GIAMPIETRO	si	
10	ONDEI MARIO	si	
11	NUCERA DOMENICO BENITO	si	
12	CITARISTI EUGENIO		si giustificato
13	VICINI MARIO	si	

Totale presenti	12	Totale assenti	1
-----------------	----	----------------	---

E' presente in aula l'Assessore esterno Ing. Giuseppe Vigani

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO E NUMERO DI RATE PER L'ANNO 2023

Il SINDACO – PRESIDENTE da lettura dell'oggetto previsto al punto n. 3 dell'o.d.g.: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO E NUMERO DI RATE PER L'ANNO 2023 e relaziona ai Signori Consiglieri così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria, pubblicata sul sito dell'Ente, che qui si intende integralmente riportata.

IL SINDACO PRESIDENTE apre il dibattito ed intervengono i Consiglieri:

- Nucera Domenico Benito
- Brignoli Marcella
- Vicini Mario

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco – Presidente così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria, pubblicata sul sito dell'Ente che qui si intende integralmente riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario, il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 736.332,00;

CONSIDERATO che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza a cura del gestore del servizio;

VISTA la comunicazione del Gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti Servizi Comunali SPA, di cui all'incontro di venerdì 14 aprile 2023, con la quale si conferma il costo di € 736.332,00 del PEF 2023;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe

e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

EVIDENZIATO che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

RITENUTO:

- di dover approvare gli importi delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "A";
- opportuno ripartire la quota fissa e variabile per il 62% a carico delle utenze domestiche e per il 38% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

VALUTATO, in sede di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 38,50 da inserirsi nell'avviso di pagamento TARI da emettere;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.06.2017 è stato approvato lo schema di convenzione con Agenzia delle entrate riscossioni, anche per il servizio di riscossione della TARI;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla riscossione delle due rate del tributo TARI, la prima a titolo di acconto sulla base delle tariffe dell'anno 2022 e la seconda a titolo di saldo, calcolata a conguaglio, sulle tariffe approvate con il presente provvedimento;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari 2023:

- I rata: 30/06/2023;
- II rata: 30/12/2023;
- Rata in un'unica soluzione: 30/06/2023;

RICHIAMATO il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

VISTI:

- l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29.06.2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 27.12.2022;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributario, Dott. ssa Maura Bertuletti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO:

- l'art. 42 D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse e l'allegato "A" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di confermare** il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18.05.2022 è pari ad 736.332,00;
3. **di prendere atto** che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
4. **di approvare** i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "metodo normalizzato";

5. **di approvare altresì** le tariffe per la TARI anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegato "A");
6. **di ripartire** la quota fissa e variabile per il 62% a carico delle utenze domestiche e per il 38% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
7. **di stabilire**, in sede di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 38,50 da inserirsi nell'avviso di pagamento TARI da emettere
8. **di dare atto** che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2023 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2023;
9. **di stabilire** che per l'anno 2023 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:
 - I rata: 30/06/2023;
 - II rata: 30/12/2023;
 - rata in un'unica soluzione: 30/06/2023
10. **di stabilire** che le tariffe TARI 2023 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2023;
11. **di trasmettere il presente atto**, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, per l'immediato invio al Ministero dell'Economia e Finanze e provvedere inoltre a dar corso alle procedure da eseguire prima della postalizzazione degli avvisi.

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI unanimi favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Oggetto : TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E
DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO E NUMERO DI RATE PER
L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Villongo, 26/04/2023

Il Responsabile dell' Area
Maura Bertuletti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Villongo, 26/04/2023

Il Responsabile dell' Area
Maura Bertuletti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Micheli Francesco

Il Segretario Comunale
Dott. Nunzio Pantò

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

lì,

Il Segretario Comunale
Dott. Nunzio Pantò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al , come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò
